

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita una Associazione denominata "**STRETTOINFINITO**".

L'Associazione ha sede nel Comune di Messina.

Art. 2

Finalità, impegni, attività

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale, e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività di sensibilizzazione, di promozione e di indirizzo, nonché di attuazione per quanto riguarda la promozione della cultura, dell'arte e delle tradizioni legate allo Stretto di Messina; la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente; la tutela e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico; la diffusione tra i giovani -anche disabili- delle attività sportive con particolare riferimento allo sport velico; la promozione turistica della Regione Siciliana con particolare riferimento all'area dello Stretto di Messina.

Il raggiungimento dello scopo dell'Associazione potrà essere conseguito attraverso una serie di attività quali: promozione di incontri, convegni, studi, dibattiti, seminari, concorsi, programmi di studio e ricerche, scambi culturali, siti web, forum, manifestazioni pubbliche; raccolta di fondi a sostegno delle finalità associative; promozione di reportage, articoli, video; pubblicazione di scritti; apertura e gestione di un sito *internet* dedicato; campagne di sensibilizzazione mediante petizioni e sottoscrizioni; coordinamento con altre realtà ed associazioni locali, nazionali e internazionali; organizzazione di eventi sportivi; organizzazione di attività turistiche.

Per la realizzazione dei propri fini statutari, l'Associazione -nel rispetto delle leggi vigenti- potrà intraprendere tutte quelle iniziative che riterrà più opportune, compreso lo svolgimento di attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nonché marginali. L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali, ivi compreso il ricorso a contributi da parte di Enti Pubblici e Privati.

L'Associazione potrà convenzionarsi, consorziarsi o affiliarsi con enti, istituzioni e organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che perseguano scopi analoghi.

L'Associazione riconosce come prioritaria, nell'ambito delle proprie finalità, l'organizzazione -nelle acque dello Stretto di Messina, e per i primi giorni di ottobre di ogni anno- della "*Regata di windsurf in*

memoria di Claudio Pellicane”, evento che vedrà l’assegnazione del
“*Trofeo Claudio Pellicane*”.

Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Art. 3

Durata

L’Associazione ha durata fino 31 ottobre 2040. Tale termine potrà essere prorogato, anche prima della scadenza, con delibera dell’Assemblea.

TITOLO II

SOCI

Art. 4

Adesione, recesso ed esclusione

Possono essere Soci tutti coloro -persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti- che ne richiedano l’iscrizione e che ne condividano lo spirito e le finalità. L’adesione è volontaria e comporta l’accettazione e il rispetto del presente Statuto e impegna al pagamento della quota associativa minima annuale.

Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’originario atto di costituzione dell’Associazione e si impegnano ad elargire

annualmente una congrua donazione finalizzata ad assicurare la continuità delle attività del Sodalizio.

Soci sostenitori sono coloro che, al di là dell'impegno di pagare la quota associativa annuale minima, contribuiscono in misura straordinaria e significativa al finanziamento delle attività del Sodalizio.

Soci ordinari sono coloro che si impegnano, chiedendo l'iscrizione, a pagare regolarmente la quota associativa annuale minima.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

Tutti i soci hanno uguale dignità, diritti e doveri. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

L'attività svolta dai Soci a favore dell'Associazione, compresa quella svolta dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo, è volontaria e gratuita e non può essere in nessun caso retribuita. E' ammesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde per decesso; per recesso; per decadenza conseguente al mancato pagamento di due annualità consecutive del contributo associativo; per decadenza dovuta all'inosservanza delle norme e dei principi sanciti dallo Statuto; per decadenza dovuta ad azioni o condotte in contrasto con la dignità, l'immagine o le finalità dell'Associazione; per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza, per grave e giusta causa.

Il Socio che intende recedere deve comunicarlo al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della fine dell'anno solare; in difetto, l'iscrizione si intende rinnovata per l'anno successivo con conseguente obbligo al pagamento della quota associativa.

I Soci receduti, decaduti o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ottenere in restituzione i contributi già versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5

Diritti dei Soci

I soci hanno il diritto di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti, di eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, di chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, di formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento alle finalità previste nel presente Statuto.

Art. 6

Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci a rispettare le norme del presente Statuto; a non compiere atti né assumere comportamenti che possano danneggiare gli interessi e l'immagine dell'Associazione; a rispettare le risoluzioni

prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie; a svolgere il lavoro preventivamente concordato; a pagare la quota annuale nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i versamenti, quote, lasciti o contribuzioni, effettuati dai Soci a qualunque titolo, sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall'Associazione senza alcun onere di restituzione da parte di quest'ultima, per nessun titolo o causale.

TITOLO III

Organi e amministrazione

Art. 7

Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- **L'Assemblea Generale dei Soci**
- **Il Consiglio Direttivo**
- **Il Presidente**

Art. 8

Assemblea

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i Soci ed è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- stabilire l'ammontare delle quote associative.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea ed hanno diritto al voto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è costituita dai Soci e sono ammesse deleghe ad altro socio che può avere al massimo tre deleghe. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la località, la data e l'ora in cui la riunione avrà luogo. L'avviso di convocazione viene pubblicato mediante inserimento dello stesso sul sito *internet* dell'Associazione almeno sette giorni prima della data della convocazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni vengono assunte -a maggioranza semplice dei soci presenti- con voto palese.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario ovvero da un componente dell'Assemblea nominato dal Presidente con funzioni di segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Art. 9

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata e diretta dal Consiglio Direttivo composto da cinque membri.

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui competono l'elezione del Presidente e delle altre cariche sociali al suo interno, la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività dell'Associazione e in genere la sua ordinaria e straordinaria amministrazione, la fissazione delle norme per il funzionamento dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo delibera, inoltre, sull'attribuzione di eventuali incarichi ai suoi membri, nonché di eventuali mandati particolari ai Soci; sulla costituzione di gruppi di lavoro o di studio, ovvero su quanto sia ritenuto opportuno per la migliore riuscita delle attività programmate; sui bilanci preventivo e consuntivo annuali da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; sul programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel presente Statuto, promuovendo e coordinandone l'attività e autorizzando le relative spese; sull'accoglimento delle domande degli aspiranti soci; sulla

ratifica dei provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Per il primo anno di vita dell'Associazione, il Consiglio Direttivo delibera anche sull'ammontare delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Commissario per gli eventi sportivi. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti, fra i Soci, dall'Assemblea dei Soci; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se, durante il mandato, rimane vacante per qualsiasi causa la carica di Presidente o degli altri componenti, si dovrà procedere ad elezione assembleare di altro membro per il restante periodo del mandato.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, pubblicato sul sito *internet* dell'Associazione almeno cinque giorni prima della seduta.

Il Consiglio si riunisce comunque almeno due volte l'anno:

- entro il 30 marzo, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo dell'anno precedente e al bilancio preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e per determinare l'ammontare delle quote associative da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

- entro il 31 dicembre, per deliberare in ordine al calendario delle attività e delle manifestazioni da promuovere e realizzare nell'anno successivo.

In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente (o del Vicepresidente in caso di impedimento del Presidente).

In caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina un segretario fra i membri del Consiglio presenti.

I verbali delle sedute del Consiglio vengono redatti su un apposito libro e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

La qualità di membro del Consiglio Direttivo si perde per la mancata partecipazione alle riunioni del Direttivo stesso per più di tre volte consecutive senza plausibile e pervenuta giustificazione.

Art. 10

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; esercita direttamente, salvo delega ad altro membro del Consiglio Direttivo, tutti i poteri di amministrazione, ivi compresi quelli di carattere contabile e finanziario; in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e le presiede.

E' autorizzato ad aprire, chiudere ed operare su conti correnti sia bancari che postali. In caso di apertura del conto può autorizzare alla firma il Segretario, il Tesoriere o altro membro del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza di quest'ultimo, dal componente più anziano d'età.

Art. 11

Vice Presidente

Al Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione davanti ai terzi ed in giudizio. Convoca -in caso di assenza o di impedimento del Presidente- le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ne redige l'ordine del giorno, le presiede.

Art. 12

Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e svolge tutte le attività di segreteria degli organi dell'Associazione. Coadiuva il Tesoriere nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie o opportune per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione. Provvede alla tenuta dei libri sociali, aggiorna il registro dei Soci, verifica le

presenze dei Soci alle Assemblee, redige il verbale delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con i soggetti interessati alle finalità dell'Associazione; provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art. 13

Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri contabili, predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, tutto in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere stimola -in accordo con il Presidente e con il Consiglio Direttivo- tutti i settori alla raccolta di fondi per il conseguimento degli scopi dell'Associazione; promuove ed organizza iniziative volte al reperimento degli stessi.

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Associazione.

Art.14

Revisore Contabile

Nel caso in cui l'Associazione fosse tenuta alla nomina del Revisore, lo stesso sarà nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglierà fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Revisore esercita le funzioni di controllo legale, amministrativo e contabile, e vigila in merito al perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione. Oltre le verifiche periodiche, il Revisore potrà predisporre adeguata relazione consuntiva al Bilancio d'esercizio in merito alla complessiva gestione dell'Associazione.

TITOLO IV

Patrimonio e bilancio

Art. 15

Patrimonio

Il patrimonio e le entrate finanziarie con cui l'Associazione si propone il conseguimento dei fini istituzionali sono costituiti dalle quote sociali e dai contributi volontari dei Soci, ovvero quelli che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione; da erogazioni, donazioni, lasciti (anche di terzi); da contributi e da sovvenzioni o sponsorizzazioni di Enti pubblici e Privati, nazionali e internazionali, nonché di altre persone fisiche e giuridiche; da eventuali entrate per servizi resi dall'Associazione; da corrispettivi per studi e servizi; da introiti provenienti da pubbliche manifestazioni; da fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio; da somme o valori a qualsiasi titolo versati all'Associazione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività sociali e non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione.

Art. 16

Bilancio preventivo e consuntivo

L'Associazione, in relazione all'attività complessivamente svolta, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. E', altresì, tenuta a rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Sodalizio, distinguendo le attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

Detto documento, denominato "*bilancio consuntivo*", dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Analogamente, sulla base di previsioni, verrà redatto il "*bilancio preventivo*" per l'anno successivo.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 17

Scioglimento

L'Associazione si scioglie, con il voto unanime del Consiglio Direttivo, su delibera dell'Assemblea appositamente convocata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con la maggioranza dei

tre quarti dei soci, dall'Assemblea che provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio eventualmente residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto ad altra Associazione o Fondazione operante in analogo settore o, comunque, a fini di pubblica utilità.

Art. 18

Modifiche statutarie

Le norme del presente Statuto possono essere modificate -su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di un terzo dei soci iscritti ed in regola con il pagamento delle quote sociali- dall'Assemblea Generale, con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purchè le modifiche non mutino lo spirito e le finalità dell'Associazione.

Art. 19

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso rinvio al del Codice Civile e a tutte le altre norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.

Messina, 30 dicembre 2010